SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 111**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 aprile 1988, n. 151.

Disciplina della «gomma-base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 28 ottobre 1982, riguardante l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato che consente al Ministro della sanità di disciplinare i materiali stessi, tenuto conto anche di eventuali pericoli risultanti da contatto orale;

Considerato che la gomma da masticare o «chewing gum» è costituita da una base gommosa non alimentare o «gomma-base», che supporta ingredienti alimentari con i quali è destinata a venire a contatto;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la «gomma-base», nonché le condizioni del suo impiego, in relazione alla possibile contaminazione degli ingredienti alimentari supportati ed al contatto orale;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 1° dicembre 1987;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Per «gomma-base» s'intende qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della base gommosa per la produzione di gomme da masticare.

Art. 2.

Per la preparazione della «gomma-base» disciplinata dal presente decreto possono essere impiegati esclusivamente i polimeri, gli additivi e le altre sostanze indicate nell'allegato I, alle condizioni, limitazioni di impiego, ove previste, per le singole sostanze.

Nell'allegato II sono riportate le caratteristiche chimico-fisiche ed i requisiti di purezza indicati per ciascuna sostanza.

Art. 3.

Nell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1973 - Titolo I C - Antiossidanti, è soppressa la dizione: «chewing gum, 0,1% (calcolato sulla gomma base)», riferita agli additivi «E 321-Butilidrossitoluolo» ed «E 320-Butilidrossianisolo».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO I

SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA

I. COMPONENTI ELASTOMERICI SPECIFICI O GOMME

Gomme vegetali

Sapotacee:

Chicle:
manilkara achras mill.;
manilkara balata dubard;
manilkara chicle pittier;
manilkara zapotilla.

Gomma crown e Nispero:
manilkara achras mill.;
manilkara chicle pittier;
manilkara zapotilla.

Chicle del Venezuela:
manilkara williamsii standley.

Balata:
manilkara bidentata A.D.C.;
manilkara huberi (ducke) st.

Massaranduba:
manilkara amazonica hub.;
manilkara elata allem.

Massaranduba chocolate:
manilkara salimoesensis.

Gutta hang-kang:
palaquium leiocarpum boerl;
palaquium oblongifolium burch.

Chiquibul:
manilkara zapotilla.

Rosadinha:
micropholis.

Apocynacee:

Jelutong:
dyera costulata hook;
dyera lowii hook.

Leche caspi, sorva, sorvinha:
couma macrocarpa;
couma utilis.

Leche de vaca:
laomellia standleyi (woodson) monachino.

Pendare:
couma macrocarpa;
couma utilis.

Perillo:

couma macrocarpa;
couma utilis.

Moracee:

Leche de vaca:

Brosimum utile H.B.K. Pittier.

Tunu (tuno):

castilla fallex cook.

Euforbiacee:

Chilte:

cnidosculus elasticus lungell;
cnidosculus tepiquensis (cost et gall) mc vaugh.

Coautchouc naturale (latice hevea brasiliensis):

jevea brasiliensis muell. arg.

Gomme da sintesi

Copolimero butadiene stirene;
Copolimero isobutilene isoprene;
Copolimero acetato di vinile e laurato di vinile;
Poliisobutilene.

II. SOSTANZE AGGIUNTIVE

A) *Resine:*

1) Resine vegetali: resine terpeniche (polimeri dell'alfa pinene).

2) Resine da sintesi: resine terpeniche (polimeri dell'alfa pinene, del beta pinene e del dipentene).

3) Polietilene.

4) Acetato di polivinile.

5) Esteri di resine vegetali:
5a) esteri di glicerolo con colofonia naturale;
5b) esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale;
5c) esteri di glicerolo con colofonia naturale parzialmente idrogenata;
5d) esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale parzialmente idrogenata;
5e) esteri metilici di colofonia idrogenata;
5f) esteri di glicerolo e colofonia idrogenata;
5g) esteri di glicerolo e colofonia parzialmente dimerizzata;
5h) esteri di glicerolo e colofonia polimerizzata;
5i) esteri di glicerolo e di gomma di pini diversi o gomme resine;
5l) esteri di pentaeritrolo e di gomma di pini diversi o gomme resine;
5m) esteri di glicerolo e di gomme resine parzialmente idrogenate;
5n) esteri di pentaeritrolo e di gomme resine parzialmente idrogenate;
5o) esteri metilici di gomme resine parzialmente idrogenate;
5p) esteri di glicerolo di gomme resine idrogenate;
5q) esteri di glicerolo di gomme resine parzialmente dimerizzate;
5r) esteri di glicerolo di gomme resine polimerizzate;
5s) esteri di glicerolo di acidi resinici da tallolio.

B) *Cere:*

Cere vegetali:

cera candelilla:
cera carnauba;
cera di crusca di riso raffinata.

Cere di origine animale:

cere d'api.

Cere derivante dal petrolio o ottenute per sintesi:

paraffine raffinate;
cere microscristalline raffinate;
paraffine da sintesi raffinate.

C) *Prodotti di origine animale:*

Lanolina F.U.

D) *Antiossidanti:*

Butil-idrossi-anisolo (BHA)
Butil-idrossi-toluolo (BHT)
Gallato di propile, ottile e dodecile
} dose massima 0,1% da soli o in miscela

Estratti di origine naturale con alto contenuto in tocoferoli.
Alfa tocoferolo da sintesi.
Gamma tocoferolo da sintesi.
Delta tocoferolo da sintesi.
(dose massima 2,5 gr/kg (0,25%) da soli o in miscela.

E) *Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti, gelificanti:*

Lecitine.
Gomma arabica.
Pectine.
Glicerolo.
Monostearato di glicerolo.
Triacetato di glicerolo (triacetina).
Gelatina animale alimentare.
Propilenglicole.

F) *Prodotti di carica, supporti, agenti di scivolamento:*

Burro di cacao F.U.
Carbonato di calcio o di magnesio.
Talco (silicato di magnesio).
Estratti di polvere d'alghe brune dei generi laminaria e macrocystis.
Acido stearico.
Stearati di sodio, potassio, calcio e magnesio.

G) *Ausiliari tecnologici:*

Triacetina (glicerol triacetato).
Esteri acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi (monogliceridi acetilati).
Grassi di origine vegetale o animale idrogenati.

ALLEGATO II

REQUISITI DI PUREZZA DELLE SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA

I) COMPONENTI ELASTOMERI SPECIFICI O GOMME

A) GOMME NATURALI

1) *Chicle.*

Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara achras mill, manilkara balata dubard, manilkara chicle pittier, manilkara zapotilla, manilkara chicle con odore e sapore caratteristico.

Descrizione chimica: il chicle è costituito da una parte resinosa ed una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta il 15-25%, quella resinosa (fluavile, albana) il 50-60%. Contiene, inoltre, sostanze azotate 4% circa, acqua 10-25%, impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%.

La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans).

Ceneri: non meno del 2% e non più del 7% rispetto al peso secco, determinate a 550 °C.

Punto di rammollimento: 72-77 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%.

2) *Chicle del Venezuela.*

Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara williamsii standley con un leggero odore e sapore caratteristico.

Descrizione chimica: il chicle del Venezuela è costituito da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta il 15-20%, quella resinosa (fluavile, albana) il 45-58%.

Contiene, inoltre, sostanze azotate 3-6%, acqua 15-30%, impurezze (perdita al lavaggio) 6-10%.

La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans).

Ceneri: dal 2 al 5% determinate a 550 °C.

Punto di rammollimento: 68-75 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%.

3) *Gomma crown e Nispero.*

Descrizione: gomme ottenute dalla coagulazione del latice della manilkara achras mill, manilkara chicle pittier, con odore e sapore meno gradevole del chicle (zona di provenienza diversa).

Descrizione chimica: gomme costituite da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta il 15-30% quella resinosa (fluavile, albana) il 50-60%.
Contiene acqua 15-23%, impurezze (perdite al lavaggio) 5-10%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans).

Ceneri: dall'1 al 3.5% determinate a 550 °C.

Punto di rammollimento: 68-75 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%.

4) *Pendare.*

Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della couma macrocarpa e couma utilis, alberi della foresta amazzonica.

Insapore, ha un leggero odore caratteristico.
L'alto contenuto in resina rende questa gomma plastica assolutamente non elastica.
La plasticità aumenta riscaldandola verso i 60-70 °C.

Descrizione chimica: prodotto costituito da parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta 8-12%, quella resinosa (fluavile, albana) il 85-90%, le impurezze (perdita al lavaggio) il 2-5%, l'acqua contenuta 1-3%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans).

Densità: 0.96-1.00.

Ceneri: 1-3.5% determinate a 550 °C.

Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%.

5) *Balata.*

Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara bidentata, manilkara huberi.
Insapore e leggero odore caratteristico.
Aumenta notevolmente la plasticità a 50-60 °C.

Descrizione chimica: prodotto costituito da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta il 40-50%, quella resinosa (fluavile, albana) il 40-50%.
Contiene, inoltre, impurezze (perdite al lavaggio) 2-6%, acqua 2-3%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans).

Densità: 0.91-0.97

Ceneri: 0.5-1.5% determinate a 550 °C.

Punto di rammollimento: 90-110 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%.

6) *Massaranduba.*

Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della manilkara amazonica huberi, manilkara elata allem.
Insapore e inodore.

Descrizione chimica: prodotto costituito da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta il 30-40%, quella resinosa (fluavile, albana) il 50-65%.
Contiene, inoltre, sostanze azotate 1-3%, acqua circa 3%, impurezze (perdita al lavaggio) 3% circa.

Densità: 0.91-0.97.

Ceneri: 0.5-1.5% determinate a 550 °C.

Punto di rammollimento: 85-95 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%.

7) *Gutta hang-kang.*

Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della palaquium leiocarpum boerl, palaquium oblongifolium burch, originarie della Malasia.
Insapore, con leggero odore caratteristico, aumenta notevolmente la plasticità con il riscaldamento.

Descrizione chimica: gomma costituita da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta il 45-60%, quella resinosa (fluavile, albana) il 40-45%, contiene sostanze azotate 2%, acqua 0.5-1%, impurezze (perdita al lavaggio) 3-4%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans.)

Densità: 0.91-0.97.

Ceneri: 1-2.5% determinate a 550 °C.

Punto di rammollimento: 90-100 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0,5%.

8) *Rosadinha.*

Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della micropholis.
È una gomma morbida simile al chicle ma di minor pregio.
Odore caratteristico, insapore.
Arbusti che crescono nella foresta amazzonica.

Descrizione chimica: la rosadinha è costituita da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta il 15-30%, quella resinosa (fluavile, albana) il 60-70%.
Contiene acqua 2-6%, impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans.).

Ceneri: 1-4.5% determinate a 550 °C.

Densità: 0.91-0.97.

Punto di rammollimento: 80-90 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%.

9) *Jelutong.*

Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice della dyera costulata hook, dyera lowii hook (da piantagione).

Materiale non elastico ma plastico e di qualità molto costante e raffinata poiché proviene da piantagioni.

Descrizione chimica: il jelutong è costituito da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta il 18-25%, quella resinosa (fluavile, albana) il 75-80%, contiene acqua 0.1-1%, impurezze (perdita al lavaggio) 0.5-1%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans).

Densità: 0.95-0.98.

Ceneri: 0.5-1.2% determinate a 550 °C.

Punto di rammollimento: 100-105 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: il prodotto, ulteriormente purificato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità massima dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%.

10) *Sorva, Sorvinha, Leche Caspi.*

Descrizione: sono gomme ottenute dalla coagulazione del latice della couma macrocarpa, couma utilis: prendono il nome in base alla zona di provenienza (Sud America).
Sono gomme piuttosto rigide (a differenza del chicle e del jelutong), inodori e insapori.

Descrizione chimica: prodotti costituiti da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta l'8-15%, quella resinosa (fluavile, albana) l'82-92%.
Contengono acqua 1-3%, impurezze (perdita al lavaggio) 2-4%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans).

Densità: 0.96-100.

Ceneri: 0.2-2% determinate a 550 °C.

Punto di rammollimento: 100-130 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: questi prodotti, opportunamente lavati e disidratati, vengono ad essere insolubili in acqua, con una umidità residua dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%.

11) *Leche de Vaca.*

Descrizione: sono gomme ottenute dalla coagulazione del latice della brosimum utile (H.B.K.) Pittier (moracee).
Sono gomme rigide (simili a Sorva, Sorvinha, Leche Caspi), inodori e insapori.

Descrizione chimica: prodotti costituiti da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta l'8-12%, quella resinosa (fluavile, albana) l'85-95%.
Contengono acqua 1-3%, impurezze (perdita al lavaggio) 2-4%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans).

Densità: 0.96-100.

Ceneri: 0.2-2% determinate a 550 °C.

Punto di rammollimento: 110-120 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: questi prodotti, opportunamente lavati e disidratati, vengono ad essere insolubili in acqua, con una umidità residua dell'1% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%.

12) *Tunu.*

Descrizione: gomma ottenuta dalla coagulazione del latice dalla castilla fallex cook.
Materiale plastico abbastanza morbido con odore e leggero sapore caratteristico.

Descrizione chimica: il tunu è costituito da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta il 25-30%, quella resinosa (fluavile, albana) il 70-75%.

Contiene acqua 2-5%, impurezze (perdita al lavaggio) 1-4%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans).

Densità: 0.91-0.97.

Ceneri: 0.2-0.8% determinate a 550 °C.

Punto di rammollimento: 85-95 °C Ring and Ball.

Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%.

13) *Chilte.*

Descrizione: gomma ottenuta dal latice della cnidosculus elasticus, cnidosculus tepiquensis arbusti che crescono nel Centro America.
Ha un odore caratteristico molto marcato.

Descrizione chimica: il chilte è costituito da una parte resinosa e una parte gommosa.

La parte gommosa rappresenta il 15-20%, quella resinosa (fluavile, albana) il 50-60%.
Contiene, inoltre, piccole percentuali di sostanze azotate, acqua 15-30% impurezze (perdita al lavaggio) 4-7%.
La parte gommosa è principalmente costituita da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 trans).

Densità: 0.91-0.97.

Ceneri: circa 5% determinate a 550 °C.

Prodotto purificato: il prodotto, opportunamente lavato e disidratato, viene ad essere insolubile in acqua, con una umidità massima del 3% e le impurezze (perdita al lavaggio) sono inferiori allo 0.5%.

14) *Caoutchouc naturale.*

Descrizione: gomma elastica da piantagione ottenuta dalla coagulazione del latice della hevea brasiliensis.
Il latice viene raccolto con cura, filtrato, trattato, e coagulato in ambiente controllato.
Il prodotto coagulato viene laminato, essicato con aria calda fino ad essicamento perfetto.
I fogli di gomma così ottenuti vengono poi classificati a secondo del grado di purezza.
Gomma elastica, perde a 0 °C l'elasticità che riacquista se riportata a temperatura ambiente.
Scaldata a 60 °C per lungo tempo diventa plastica, ma raffreddata riprende le sue caratteristiche elastiche.
A 140 °C diviene vischiosa, a 180 °C fonde in un liquido nerastro.
È insolubile in acqua, in acqua calda si rigonfia e diviene molle.

Descrizione chimica: è costituita principalmente da idrocarburi solidi (poliisoprene 1.4 cis) 95-98% e da resine 1-3%.

Contiene piccole quantità di albuminoidi.

Densità: 0.91-0.97%.

Impurezza massima: % 0.05.

Ceneri: max % 0.60 determinate a 550 °C.

Azoto: max % 0.65 (secondo KJELDAHL).

Sostanze volatili: max 1.10.

Plasticità Wallace: 30.

B) GOMME DA SINTESI

1) *Copolimero Butadiene-Stirene.*

a) Gomma solida.

Descrizione: gomma ottenuta da latici contenenti un copolimero butadiene-stirene e come emulsionanti acidi grassi alimentari.
La coagulazione viene fatta con sali alimentari.

Descrizione chimica: copolimeri ottenuti per polimerizzazione del butadiene e dello stirene in un rapporto approssimativo di 3 : 1

Stirene combinato: da 20 a 50%.

Requisiti di purezza:

sostanze volatili % max 1.5 (principalmente acqua);
ceneri % max 1.5 determinato a 550 °C;
sapone residuo % max 0.5;
stirene residuo base gommosa meno di 1 ppm;
Butadiene residuo nullo.

b) Latice.

Descrizione: latice costituito da un copolimero butadiene-stirene.

Descrizione chimica: copolimeri ottenuti polimerizzando a caldo butadiene e stirene in un rapporto approssimativo di 3 : 1, impiegando saponi di acidi grassi come emulsionanti.

Solidi totali %: 26-45.

PH: 9.5-11.5.

Densità del latice: 0.99-1.00.

Stirene combinato %: 22.5-48.

Stirene residuo max %: 0.12 prima della coagulazione.

Prodotto purificato: il latice deve essere sottoposto ad un opportuno trattamento termico, ad un lavaggio idoneo a eliminare i catalizzatori ed agenti emulsionanti e coagulato con sali alimentari.
Le caratteristiche ed i requisiti di purezza del prodotto così ottenuto rispecchiano quelli della gomma solida (vedi precedente punto *a*), ad eccezione del contenuto in acqua.
I coaguli ottenuti non vengono essicati poiché utilizzati subito nel processo produttivo delle gomme basi.
In questa fase si ha l'eliminazione completa dell'acqua.

2) *Copolimero isobutilene-isoprene.*

Descrizione: gomma solida inodore e insapore esente da sostanze tossiche e da antiossidanti, nonché resistente all'ozono ed ai grassi animali e vegetali.

Descrizione chimica: copolimero ottenuto per polimerizzazione dell'isobutilene e dell'isoprene $(C_4 H_8)_n (C_5 H_8)$ n, si decompone a più di 250 °C.

Peso specifico: 0.92.

Viscosità ML-8" 100 °C: 70.

Requisiti di purezza:

Sostanze volatili % max 0.30;
Sostanze totali % max 0.50 } determinate a 550 °C.
Ceneri solubili in HCL % max 0.05 }

3) *Copolimero acetato di vinile e laurato di vinile.*

Descrizione: copolimero termoplastico inodore, insapore e incolore.

Descrizione chimica: ottenuto per polimerizzazione del vinil acetato e vinil laurato.

$(CH_2 = CH - COO\,CH_3)_n (CH_2 = CH - COO\,(CH_2)_{10}\,CH_3)_n$

Viscosità (DIN 4 sec) ca. 130-170.

Requisiti di purezza:

n. di acidità max 0.5 (mg KOH/g);
sostanze volatili % max 1.0;
metalli pesanti totali max 20 ppm;
piombo max 3 ppm;
Arsenico (come $As_2 O_3$) max 1 ppm.

4) *Poliisobutilene.*

Descrizione: polimero termoplastico, incolore, inodore, insapore, esente da sostanze tossiche e da antiossidanti, con ottima resistenza all'invecchiamento.
Insolubile in alcooli, esteri e chetoni. solubile in idrocarburi e idrocarburi clorurati.

Descrizione chimica: polimero dell'isobutilene $(C_4 H_8)_n$.

Peso specifico: 0.92.

Peso molecolare minimo: 37.000 (flory).

Sostanze volatili: meno del 3%.

Ceneri: da 0.03 al 2.5% determinate a 550 °C.

II) SOSTANZE AGGIUNTIVE

A) RESINE

1) *Resine vegetali terpeniche.*

Descrizione: polimeri termoplastici a basso peso molecolare con ottima resistenza all'ossidazione, insolubili in acqua, solubili nei solventi alifatici, aromatici e solventi clorurati.

Descrizione chimica: polimeri dell'alfa pinene $(C_{10} H_{16})_n$ aventi un punto di rammollimento minimo di 155 °C determinato con il metodo capillare USP.

2) *Resine da sintesi.*

Descrizione: polimeri termoplastici con ottima resistenza all'ossidazione
Insolubili in acqua, solubili nei solventi alifatici aromatici e solventi clorurati.

Descrizione chimica: polimeri ottenuti per polimerizzazione dell'alfa pinene, beta pinene e o del dipentene $(C_{10} H_{16})_n$.

Peso molecolare: circa 1100.

Peso specifico: 0.98.

Punto di infiammabilità: superiore a 204 °C.

Punto di rammollimento: circa 115 °C Ring and Ball.

Requisiti di purezza:
N. di acidità inferiore a 5 (mg KOH/g).
N. di saponificazione inferiore a 5 (mg KOH/g).
Colore inferiore a 4 (scala Gardner).

3) *Polietilene.*

Descrizione: prodotto plastico in polvere o granuli bianchi, inodore e insapore. Resina semirigida con ottime caratteristiche di inerzia chimica.
A temperature ambiente non è solubile nei solventi. Solubile a 60 °C nei solventi alifatici e aromatici.

Descrizione chimica: ottenuto per polimerizzazione dell'etilene.

Peso molecolare: da 2000 a 21000.

Densità: 0.92.

Conforme a decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modificazioni e aggiornamenti.

4) *Acetato di polivinile.*

Descrizione: materia plastica altamente resistente all'ivecchiamento, inodore e insapore.
Esposta all'acqua tende ad assorbirla.
A 25° C l'assorbimento d'acqua dopo 7 giorni di esposizione è del 5%.
È solubile in acetone, alcool, acido acetico, toluene, idrocarburi clorurati; è insolubile in idrocarburi alifatici, xilene, alcooli superiori.

Descrizione chimica: omopolimero ottenuto per polimerizzazione dell'acetato di vinile.

$(CH_2 = CH.O.CO.CH_3)_n$.

Peso molecolare minimo: 15.000.

Peso specifico: ca. 1.17.

5) *Esteri di resine vegetali.*

5*a*) Esteri di glicerolo con colofonia naturale.

Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso e un minimo odore (purificate in corrente di vapore).
Sono solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della colofonia naturale con glicerolo.

$RCOO-CH_2$
$RCOO-CH$
$RCOO-CH_2$

La colofonia è una resina naturale composta principalmente da acidi resinosi 88-92%; prodotti di ossidazione di questi acidi 4-6%; sostanze insaponificabili 2-5%.

Punto di rammollimento: 88-96 °C (metodo a goccia).

Densità: 1.08.

Requisiti di purezza:

n. di acidità 5-9 (mg KOH/g)
colore: WG (scala resine USDA)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*b*) Esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale.

Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso e un minimo odore (purificati in corrente di vapore).
Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della colofonia naturale con pentaeritrolo.

Punto di rammollimento: 109-116 °C (metodo a goccia).

Requisiti di purezza:

n. di acidità 6-16 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*c*) Esteri di glicerolo con colofonia naturale parzialmente idrogenata.

Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale da colofonia parzialmente idrogenata per aumentare le stabilità alla ossidazione.
Purificati in corrente di vapore.
Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della colofonia, parzialmente idrogenata ad alte temperature per aumentarne la resistenza all'ossidazione, con glicerolo.

Punto di rammollimento: 79-88 °C (metodo a goccia).

Requisiti di purezza:

n. di acidità 3-10 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*d*) Esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale parzialmente idrogenata.

Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale da colofonia parzialmente idrogenata per aumentare la stabilità alla ossidazione.
Purificati in corrente di vapore.
Insolubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della colofonia, parzialmente idrogenata ad alte termperature per aumentarne la resistenza all'ossidazione, con pentaeritrolo.

Punto di rammollimento: 102-110 °C (metodo a goccia).

Requisiti di purezza:

n. di acidità 7-18 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*e*) Esteri metilici di colofonia idrogenata.

Descrizione: resina liquida di colore ambra ottenuta con un procedimento speciale per aumentarne la stabilità.
Deodorizzata con un trattamento particolare in corrente di vapore per assicurarne un minimo odore.
Solubile in idrocarburi alifatici, aromatici, esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione della colofonia idrogenata ad alte temperature per aumentare la stabilità all'ossidazione, con alcool metilico.

$R\ COO\ CH_3$.

Densità: 1.02.

Viscosità: Z-Z4 (Gardner-Holdt a 25 °C).

Requisiti di purezza:

n. di acidità 4-8 (mg KOH/g)
n. di saponificazione 160 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*f*) Esteri di colofonia idrogenata e glicerolo.

Descrizione: resina termoplastica ottenuta con procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità, un minimo odore (purificato in corrente di vapore) ed una eccellente resistenza all'ossidazione.
Solubile in idrocarburi alifatici aromatici esteri e solventi clorurati.
Insolubile in acqua e alcool etilico.

Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione della colofonia naturale idrogenata con glicerolo.
L'idrogenazione della colofonia porta ad ottenere un prodotto molto più stabile all'ossidazione.

Punto di rammollimento: 79-86 °C (metodo a goccia).

Densità: 1.06.

Requisiti di purezza:

n. di acidità 3-6 (mg KOH/g)
colore max WG (scala resine USDA)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*g*) Esteri di colofonia parzialmente dimerizzata e glicerolo.

Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità, ed una buona resistenza all'ossidazione.
Deodorizzate in corrente di vapore.
Sono praticamente inodori e insapori.
Solubili in solventi alifatici, aromatici, esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: sono ottenuti dalla colofonia naturale modificata e glicerolo.
La colofonia viene dimerizzata con processi particolari per ottenere un prodotto con caratteristiche simili a quelli della colofonia idrogenata per quanto riguarda la resistenza all'ossidazione.

Punto di rammollimento: 109-119 °C (metodo a goccia).

Densità: 1.09.

Requisiti di purezza:

n. di acidità 5-9 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*h*) Esteri di colofonia polimerizzata e glicerolo.

Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità e una buona resistenza all'ossidazione.
Deodorizzate in corrente di vapore.
Praticamente inodori e insapori.
Solubili in solventi alifatici e aromatici, esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: sono ottenuti dalla colofonia naturale polimerizzata e glicerolo.
La polimerizzazione della colofonia permette di ottenere dei prodotti con un alto punto di rammollimento ed un'ottima resistenza alla ossidazione.

Punto di rammollimento: 90-126 °C (metodo a goccia).

Densità: 1.09.

Requisiti di purezza:

n. di acidità 3-12 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*i*) Esteri di glicerolo di gomma di pini diversi o gomme resine.

Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso e un minimo odore (purificati in corrente di vapore).
Sono solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle gomme resine con glicerolo.

$RCOO-CH_2$
|
$RCOO-CH$
|
$RCOO-CH_2$

Le gomme resine sono resine naturali, come la colofonia, provenienti da pini diversi dal pino marittimo e costituite, come la colofonia, principalmente da acidi resinosi 88-92%; prodotti di ossidazione di questi acidi 4-6%; sostanze insaponificabili 2-5%.

Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire:

Punto di rammollimento: 88-96 °C (metodo a goccia).

Densità: 1.08.

Requisiti di purezza:

n. di acidità 5-9 (mg KOH/g)
colore WG (scala resine USDA)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*l*) Esteri di pentaeritrolo di gomma di pini diversi o gomme resine.

Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso e un minimo odore (purificati in corrente di vapore).
Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle gomme resine con pentaeritrolo.

Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire:

Punto di rammollimento: 109-116 °C (metodo a goccia).

Requisiti di purezza:

n. di acidità 6-16 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*m*) Esteri di glicerolo di gomme resine parzialmente idrogenate.

Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale da gomme resine parzialmente idrogenate per aumentare la stabilità alla ossidazione.
Purificati in corrente di vapore.
Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle gomme resine parzialmente idrogenate ad alte temperature per aumentarne la resistenza all'ossidazione, con glicerolo.

Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire:

Punto di rammollimento: 79-88 °C (metodo a goccia).

Requisiti di purezza:

n. di acidità 3-10 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*n*) Esteri di pentaeritrolo di gomme resine parzialmente idrogenate.

Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale da gomme resine parzialmente idrogenate per aumentare le stabilità alla ossidazione.
Purificate in corrente di vapore.
Insolubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione delle gomme resine, parzialmente idrogenate ad alte temperature per aumentare la resistenza all'ossidazione, con pentaeritrolo.

Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire:

Punto di rammollimento: 102-110 °C (metodo a goccia).

Requisiti di purezza:

n. di acidità 7-18 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*o*) Esteri metilici di gomme resine parzialmente idrogenate.

Descrizione: resina liquida di colore ambra ottenuta con un procedimento speciale per aumentarne la stabilità.
Deodorizzata con un trattamento particolare in corrente di vapore per assicurarne un minimo odore.
Solubile in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubile in acqua.

Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione delle gomme resine parzialmente idrogenate ad alte temperature per aumentare la stabilità all'ossidazione, con alcool metilico.

R COO CH_3.

Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire:

Densità: 1.02.

Viscosità: Z-Z4 (Gardner-Holdt a 25 °C).

Requisiti di purezza:

n. di acidità 4-8 (mg KOH/g)
n. di saponificazione 160 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*p*) Esteri di glicerolo di gomme resine idrogenate.

Descrizione: resina termoplastica ottenuta con procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità, un minimo odore (purificato in corrente di vapore) ed una eccellente resistenza all'ossidazione.
Solubile in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubile in acqua e alcool etilico.

Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione delle gomme resine idrogenate con glicerolo.
L'idrogenazione delle gomme resine porta ad ottenere un prodotto molto più stabile alla ossidazione.

Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire:

Punto di rammollimento: 79-86 °C (metodo a goccia).

Densità: 1.06.

Requisiti di purezza:

n. di acidità 3-6 (mg KOH/g)
colore max WG (scala resine USDA)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*q*) Esteri di glicerolo di gomme resine parzialmente dimerizzate.

Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità, ed una buona resistenza all'ossidazione.
Deodorizzate in corrente di vapore.
Sono praticamente inodori e insapori.
Solubili in solventi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: sono ottenuti dalle gomme resine modificate e glicerolo.

Le gomme resine vengono dimerizzate con processi particolari per ottenere un prodotto con caratteristiche simili a quelli delle gomme resine idrogenate per quanto riguarda la resistenza all'ossidazione.

Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire:

Punto di rammollimento: 109-119 °C (metodo a goccia).

Densità: 1.09.

Requisiti di purezza:

n. di acidità 5-9 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*r*) Esteri di glicerolo di gomme resine polimerizzate.

Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità ed una buona resistenza all'ossidazione.
Deodorizzate in corrente di vapore.
Praticamente inodori e insapori.
Solubili in solventi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati.
Insolubili in acqua.

Descrizione chimica: sono ottenuti dalle gomme resine naturali polimerizzate e glicerolo.
La polimerizzazione delle gomme resine permette di ottenere dei prodotti con un alto punto di rammollimento ed un'ottima resistenza all'ossidazione.

Tutte le altre caratteristiche sono identiche a quelle dell'estere di colofonia corrispondente, vale a dire:

Punto di rammollimento: 90-126 °C (metodo a goccia).

Densità: 1.09.

Requisiti di purezza:

n. di acidità 3-12 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

5*s*) Esteri di glicerolo di acidi resinici da tallolio.

Descrizione: resine termoplastiche ottenute da colofonia da tallolio purificata.
La colofonia da tallolio è ottenuta dalla distillazione frazionata del tallolio.
Il procedimento successivo di esterificazione è uguale a quello delle altre resine e porta ad avere prodotti con un basso numero di acidità e un minimo odore.
Vengono deodorizzate in corrente di vapore.
La solubilità è analoga a quella delle altre resine.

Descrizione chimica: ottenute per esterificazione della colofonia da tallonio purificato con glicerolo.

Punto di rammollimento: 72-85 °C (metodo a goccia).

Densità: 1.06.

Requisiti di purezza:

n. di acidità 5-12 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

B) CERE

1) *Cere vegetali*

a) Cera candelilla

Descrizione: cera ottenuta dalla pianta euphorbia antisyphilitica (euforliacee) Messico.

Insolubille in acqua.

Solubile in acetone, benzene.

Densità: 0.950-0.990

Punto di fusione: 68-70°C

Requisiti di purezza:

n. di acidità 10-20 (mg KOH/g)
ceneri % 0.7 determinate a 550 °C
n. di saponificazione 50-65 (mg KOH/g)
metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm
arsenico inferiore a 1 ppm
piombo inferiore a 3 ppm.

b) Cera carnauba E 903

Descrizione: cera brasiliana ottenuta dall'albero copernicia cerifera o copernicia prunifera.
Conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e aggiornamenti.

c) Cera di crusca di riso raffinata

Descrizione: cera in scaglie bianco-giallognolo ricavata per purificazione della cera di crusca di riso grezza.

2) *Cere di origine animale*

Cera d'api E 901
Conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e aggiornamenti.

3) *Cere derivate dal petrolio o ottenute per sintesi.*

a) Paraffine raffinate: E 905

Esenti da idrocarburi policiclici aromatici, da acido solforico e da acidi organici.

Punto di fusione da 52-68 °C.

Conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e aggiornamenti.

b) Cere microcristalline raffinate: E 907

Esenti da idrocarburi policiclici aromatici, da acido solforico e da acidi organici.

Conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e aggiornamenti.

c) Paraffine da sintesi raffinate

Descrizione: cere dure ad alto punto di fusione, bianche, inodori e insapori, chimicamente inerti.
Insolubili in acqua.
Esenti da idrocarburi aromatici.

Descrizione chimica: paraffine da sintesi ottenute con il processo Fischer-Tropsch.

Formula chimica generale: $C_n H_{2n+2}$

Formula molecolare media: $C_{55}H_{112}$

Peso molecolare medio: 750

Punto di fusione: 94-108 °C

Densità: 0,95

Penetrazione a 25 °C: 2

C) PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

Lanolina F.U.

Descrizione: grasso di lana depurato con consistenza di unguento attaccaticcio bianco-giallognolo con caratteristico odore non disgustoso.
Insolubile, ma miscibile con acqua senza separarsi.
La lanolina pura anidra deve contenere solo tracce di umidità e le ceneri non superiori allo 0,05%.

Non deve reagire acida alla carta del tornasole come da farmacopea ufficiale 5ª edizione.

Requisiti di purezza: secondo F.U. 9ª edizione.

D) ANTIOSSIDANTI

Butil-idrossi-anisolo (BHA) . . . . E 320
Butil-idrossi-toluolo (BHT) . . . . E 321
Gallato di propile . . . . E 310
Gallato di ottile . . . . E 311
Gallato di dodecile . . . . E 312
Estratti di origine naturale con alto contenuto di tocoferoli . . . . E 306
Alfa tocoferolo da sintesi . . . . E 307
Gamma tocoferolo da sintesi . . . . E 308
Delta tocoferolo da sintesi . . . . E 309

Conformi a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e aggiornamenti.

E) EMULSIONANTI, STABILIZZANTI, ADDENSANTI, GELIFICANTI

Lecitine . . . . E 322
Gomma arabica . . . . E 414
Pectine . . . . E 440
Monostearato di glicerolo . . . . E 471

Esteri acetici dei mono e digliceridi degli acidi grassi E 472 a gelatina animale alimentare (conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e aggiornamenti.

Grassi di origine vegetale o animale idrogenati

Caratteristiche tipiche:

punto di scorrimento 50-60 °C
n. di iodio max 5
n. di perossidi max 2
n. di acidità (in acido oleico) max 0.30
presenza sesamo positiva

Triacetina

Descrizione: liquido incolore e inodore approvato come solvente alimentare nel Regno Unito, negli USA ed in molti altri Paesi.
Solvente per antibiotici e fungicidi.

Descrizione chimica: triacetato di glicerolo $C_9 H_{14} O_6$ ottenuto per acetilazione del glicerolo.

Peso molecolare: 218,2

Peso specifico (15.5 °C): 1.160-1.170

Indice di rifrazione (n_D 20): 1.430-1.434

Punto di ebollizione (1013) m bar): 258 °C

Requisiti di purezza:
ceneri % max 0.02 determinate a 550 °C
umidità % max 0.1
n. di acidità max 0,1 (mg KOH/g)
n. di saponificazione 765-774 (mg KOH/g)
colore (Hazen) max 15

F) PRODOTTI DI CARICA, SUPPORTO, AGENTI DI SCIVOLAMENTO

1) *Burro di cacao* F.U.

Descrizione: sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao e conforme alle disposizioni della legge 30 aprile 1976, n. 351, e successive modificazioni e aggiornamenti.

Requisiti di purezza: secondo F.U.

2) *Carbonato di calcio*

Descrizione: polvere bianca microcristallina

Descrizione chimica: polvere micronizzata ottenuta da calcite di elevata purezza.

titolo (come $CaCO_3$)	% 99.8
SIO_2	% 0,02
$Fe_2 O_3$	% 0,03
$Al_2 O_3$	% 0,01
Acqua	% 0,05 - 0.2

Zinco, rame, piombo, arsenico e antimonio Assenti.

Requisiti di purezza: secondo U.S.P.

3) *Carbonato di magnesio*

Descrizione: polvere bianca contenente il 40-42% di Mg O

Requisiti di purezza: secondo F.U.

4) *Talco (silicato di magnesio)*

Descrizione: polvere micronizzata bianca insolubile in acqua.

Descrizione chimica:

SiO_2	% 60-62
Mg O	% 30-35
Fe_2O_3	% 1.1
Al_2O_3	% 2.1
CaO	% 0.6
densità apparente	0.78

Requisiti di purezza:
piombo 2 ppm
rame 4 ppm
zinco 4 ppm
arsenico e antimonio 1 ppm

Il materiale è, inoltre, esente da fibre di asbesto; determinazione effettuata secondo il metodo CTFA J 4-1 della Cosmetic Toiletry and Fragrance Association Inc. consistente in esami microscopici e diffrattometrici.

5) *Acido stearico*

Descrizione: scaglie biancastre leggermente untuose.

Descrizione chimica: la composizione approssimativa è:
C_{14} 5%, C_{16} 30%, C_{18} 65%.

n. di saponificazione: 201-207 (mg KOH/g)
n. di acidità: 200-207 (mg KOH/g)
0-1

6) *Stearato di sodio, potassio, calcio e magnesio*

Conforme a decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e aggiornamenti.

Requisiti di purezza:
stearato di sodio e magnesio secondo F.U. 9ª edizione.
stearato di calcio secondo N.F. 16ª edizione.

88G0211

DECRETO 7 aprile 1988.

Inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 3 maggio 1985 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale dei Pellegrini di Napoli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1985, con il quale l'ospedale dei Pellegrini, presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 44 di Napoli, è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 44 di Napoli, in data 11 marzo 1988, intesa ad ottenere l'inclusione del dott. Raffaele D'Aponte, primario oculista, in sostituzione del dottor Bruno Mastursi, nonché l'inclusione del dott. Achille Tortori, assistente oculista, nell'équipe dei sanitari già autorizzati con il summenzionato decreto ministeriale 3 maggio 1985;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 22 marzo 1988;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Il dott. Raffaele D'Aponte, in sostituzione del dottor Bruno Mastursi, ed il dott. Achille Tortori sono inclusi nell'équipe dei sanitari già autorizzati all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 3 maggio 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A2067

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 1988.

Autorizzazione alla «Comar assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni», in Genova, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante norme per la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Comar assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova;

Vista l'istanza in data 8 luglio 1986 della Comar assicurazioni S.p.a., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 4 marzo 1988, n. 820970, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;

Decreta:

La Comar assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa per la totalità dei rischi compresi nei rami responsabilità civile autoveicoli terrestri, responsabilità civile natanti obbligatoria e corpi di veicoli terrestri.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adotterà fino al 28 febbraio 1989 le tariffe di cui alla delibera della giunta del C.I.P. n. 8 in data 26 febbraio 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2045

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 aprile 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° maggio 1988, di durata quinquennale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 1° maggio 1988, al prezzo di emissione di L. 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1988, è pari al 5,80 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo, e nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a*), arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b*).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° novembre e al 1° maggio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1988 e l'ultima il 1° maggio 1993.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 maggio 1988 e termineranno il giorno 4 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 27 maggio 1988.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interesse sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2; 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1988».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000 in rosso;

taglio da lire 5.000.000 in mattone;

taglio da lire 10.000.000 in azzurro;

taglio da lire 50.000.000 in celeste;

taglio da lire 100.000.000 in verde;

taglio da lire 500.000.000 in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000 in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000 in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1988, valutati in L. 116.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitalc faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1988
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 121

88A2066

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali la competente intendenza di finanza di Foggia e l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Bari hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 14, 15 e 16 marzo 1988: ufficio del registro e ufficio provinciale I.V.A. di Foggia - astensione dal lavoro per sciopero del personale addetto al S.A.C., indetto, su scala nazionale, dal coordinamento nazionale cassieri I.V.A. e registro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e I.V.A. è accertato come segue:

IN DATA 14, 15 E 16 MARZO 1988

Regione Puglia:

ufficio del registro di Foggia;
ufficio provinciale I.V.A. di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2048

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 maggio 1988.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso sulle isole stesse di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 201, che estende all'isola di Ischia le limitazioni previste dalla legge 20 giugno 1966, n. 599;

Vista la delibera della giunta municipale di Ischia in data 12 dicembre 1987, n. 1651;

Vista la delibera del consiglio comunale di Forio in data 29 dicembre 1987, n. 1271;

Vista la delibera della giunta municipale di Lacco Ameno in data 10 marzo 1988, n. 62;

Vista la delibera del consiglio comunale di Barano in data 11 febbraio 1988, n. 72;

Vista la delibera del consiglio comunale di Casamicciola in data 27 febbraio 1988, n. 93;

Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data 19 febbraio 1988, n. 25;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola in data 18 dicembre 1987, n. 3118;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 17 marzo 1988, n. 013292, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 15 maggio 1988 al 30 agosto 1988 è vietato l'afflusso sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola, Barano, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui al precedente art. 1 è concessa deroga al divieto per gli autoveicoli appresso elencati:

a) autoveicoli appartenenti a persone stabilmente residenti;

b) autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, purché iscritti nei ruoli delle imposte di nettezza urbana in uno dei comuni dell'Isola;

c) autoambulanze, automezzi delle Forze dell'ordine, carri funebri, autoveicoli per il trasporto merci di qualsiasi portata solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti di apposito contrassegno di cui al decreto interministeriale n. 1176 dell'8 giugno 1979 regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli, se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) autoveicoli al servizio dei grandi invalidi di guerra riconosciuti tali dalla vigente normativa;

f) autoveicoli con targa straniera e con targa delle province non appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

g) i pullman turistici;

h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza, denominati «taxi» e con esclusione dei mezzi destinati al noleggio di rimessa, con targa (NA) Napoli e limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato questo servizio i «taxi» debbono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare;

l) automezzi per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai suddetti divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificata dal terzo comma dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza per il rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo di cui all'art. 1.

Roma, addì 11 maggio 1988

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
CARRARO

88A2085

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 24 marzo 1988.

Mantenimento in stato di potenziale coltivazione di miniere ai sensi dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per l'attuazione della politica mineraria;

Visto l'art. 14 della predetta legge che prevede il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di miniere che presentino particolare interesse per motivi strategici o di economia generale del Paese;

Vista la legge 15 giugno 1984, n. 246, che modifica ed integra la legge n. 752/1982;

Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 che fissa al punto 8 gli indirizzi generali per il mantenimento in stato di potenziale coltivazione delle miniere aventi determinate caratteristiche;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasmessa in data 24 novembre 1987, con la quale, su conforme parere del Consiglio superiore delle miniere espresso nella seduta dell'11 settembre 1987, sono state indicate le miniere ritenute ammissibili al contributo previsto dall'art. 14 della legge n. 752/1982;

Considerato che nella seduta del 28 marzo 1985 il CIPI aveva ritenuto di rinviare l'esame sul mantenimento in stato di potenziale coltivazione della miniera di Niccioleta per l'anno 1985 subordinandolo alla eventuale disponibilità residua dei mezzi finanziari necessari alla copertura dei relativi costi;

Preso atto che i suddetti mezzi finanziari si sono resi effettivamente disponibili e consentono la copertura dei costi sostenuti nell'anno 1985 per il mantenimento in stato di potenziale coltivazione della miniera di Niccioleta;

Ritenuto di stabilire, in relazione agli oneri connessi al mantenimento delle miniere in fase di potenziale coltivazione ed al relativo fabbisogno finanziario, un limite massimo di costo per ciascuna miniera;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto il mantenimento in stato di potenziale coltivazione delle miniere sotto indicate:

1) per l'anno 1985: miniera di pirite di Niccioleta (Grosseto), della Solmine S.p.a., con un costo massimo di 1.417 milioni di lire ed un'occupazione media di diciannove addetti;

2) per l'anno 1987: miniera di solfuri misti di Fenice Capanne (Grosseto), della Solmine S.p.a., con un costo massimo di 1.336 milioni di lire ed un'occupazione media di quattordici addetti.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

88A2078

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 8 marzo 1988 il dott. Piero Morrone, residente a Roma, viale G. Cesare, 237, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Centro per l'organizzazione dei servizi e dell'assistenza alle cooperative - Cosac, con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544, del codice civile con precedente decreto del 17 luglio 1987, in sostituzione del signor Pignagnoli Andrea, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 i poteri conferiti al dott. Rocco Militano, commissario governativo della società cooperativa a r.l. «Residence Papillon», con sede in Palmi (Reggio Calabria), sono stati prorogati fino a tutto il semestre successivo al precitato decreto.

88A2062

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Plastlight*, con sede in Napoli, e stabilimento di Piazzolla di Nola (Napoli):

periodo: dal 12 gennaio 1987 al 2 febbraio 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 2 febbraio 1984 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.a.s. Calzaturificio A. Diaferia di Ugo Diaferia*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 26 aprile 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 26 aprile 1985 - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Salumificio Telesino*, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e stabilimento di S. Salvatore Telesino (Benevento):

periodo: dall'8 marzo 1987 all'8 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: sì.

4) *S.p.a. Salumificio Telesino*, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e stabilimento di S. Salvatore Telesino (Benevento):

periodo: dal 9 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: sì.

5) *Nuova Metalfond di Giuseppe Torelli*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 aprile 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 14 aprile 1986;
pagamento diretto: sì.

6) *S.r.l. Industria laterizi Rinaldi & C.*, con sede in Salerno e stabilimento di Giffoni Sei Casali (Salerno):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 26 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Seti*, con sede in Napoli e stabilimenti di Pompei (Napoli) e Torre del Greco (Napoli):

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986: dal 14 luglio 1986;
pagamento diretto: sì.

8) *Soc. Vincenzo D'Ambrosio*, con sede in Marano (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 9 aprile 1988;
causale: fallimento in data 8 ottobre 1986 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dall'8 ottobre 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79

9) *S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti alimentari*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: fallimento in data 16 marzo 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79

10) *S.p.a. Alfa Lancia industriale*, con sede in Arese (Milano) e stabilimenti, filiali, rete di vendita ed uffici nazionali:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 2 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: sì.

11) *S.r.l. Calzaturificio Francesco Valori*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 24 aprile 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: fallimento in data 24 aprile 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
prima concessione: dal 24 aprile 1987;
pagamento diretto: sì;
art. 2 della legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica soc. gen. cons. alim.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Caivano (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Livorno, Pagani (Salerno), Piana del Monte Verna (Caserta), S. Polo (Piacenza), S. Giovanni a Teduccio (Napoli), sedi amministrative in Napoli e Milano, Sezze Romano (Latina), Sorbano (Lucca), Vigliena (Napoli):

periodo: dal 3 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
prima concessione: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: sì.

13) *Cisa*, con sede in Maddaloni (Caserta) e stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1980: dal 1° marzo 1980;
pagamento diretto: sì.

14) *Cisa*, con sede in Maddaloni (Caserta) e stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 2 marzo 1987 al 2 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1980: dal 1° marzo 1980;
pagamento diretto: sì.

15) *Cisa*, con sede in Maddaloni (Caserta) e stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 3 settembre 1987 al 1° dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1980: dal 1° marzo 1980;
pagamento diretto: sì.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni*, con sede in Albisola Superiore (Savona) e stabilimento di Albisola Superiore (Savona):

periodo: dal 5 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, legge n. 45/86) - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1979: dal 9 aprile 1979;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Gardella Adriano*, con sede in Genova e stabilimento di Serrà Ricco (Genova):

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, legge n. 45/86) - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 marzo 1987, n. 9088/9.

3) *S.p.a. Gardella Adriano*, con sede in Genova e stabilimento di Serra Ricco (Genova):

periodo: dal 16 dicembre 1986 al 14 giugno 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, legge n. 45/86) - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1987, n. 9278/10.

4) *S.p.a. Gardella Adriano*, con sede in Genova e stabilimento di Serra Ricco (Genova):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, legge n. 45/86) - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: no.

5) *S.n.c. Ditta Domenico Bosi e F.*, con sede in Leonessa (Rieti) e stabilimento di Leonessa (Rieti) e uffici di Roma:

periodo: dal 10 agosto 1987 al 1° marzo 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, legge n. 45/86) - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1982: dal 25 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Bosi industria del legno*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Cittaducale (Rieti), filiale di Bari, uffici di Roma:

periodo: dal 10 agosto 1987 al 1° marzo 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, legge n. 45/86) - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 24 giugno 1982: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Sicma Sud*, con sede in Latina Scalo, cantieri nazionali e stabilimento di Latina Scalo:

periodo: dal 3 aprile 1988 al 4 luglio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 4 luglio 1985 - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Rigel*, con sede in Setteville di Guidonia (Roma) e stabilimento di Setteville di Guidonia (Roma):

periodo: dal 4 marzo 1988 al 4 giugno 1988;
causale: fallimento in data 4 settembre 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 4 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Stabilimenti Torre Luigi*, con sede in S. Colombano Certenoli (Genova) e stabilimenti di Fabrica di Roma (Viterbo) S. Colombano Certenoli (Genova):

periodo: dal 24 agosto 1987 al 21 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 24 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.a.s. Romaglass*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 15 novembre 1987 al 14 maggio 1988;
causale: fallimento in data 13 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Elektron International*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), fallimento 1° ottobre 1986, legge n. 301/79:

periodo: dal 1° aprile 1988 al 3 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Edizioni Flash*, con sede in Sarzana (La Spezia) e stabilimento di Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 17 agosto 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 14 gennaio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Edizioni Flash*, con sede in Sarzana (La Spezia) e stabilimento di Sarzana (La Spezia):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: fallimento in data 14 gennaio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceramiche benesi*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 21 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: fallimento in data 28 novembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 24 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *Soc. Pastore Giovanna*, con sede in Bassignana (Alessandria) e stabilimento di Bassignana (Alessandria):

periodo: dall'8 giugno 1987 all'8 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 9 febbraio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *Soc. Pastore Giovanna*, con sede in Bassignana (Alessandria) e stabilimento di Bassignana (Alessandria):

periodo: dal 9 dicembre 1987 al 9 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 9 febbraio 1985 - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Sice - Società italiana cavi elettrici*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara, stabilimenti ed unità commerciali su tutto il territorio nazionale:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Alivar*, con sede in Novara, per i soli stabilimenti di Vercelli e Roma:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 4 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Trino Vercellese resine*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli) e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli):

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. Calzaturificio Eva di E. Accatino & Figli*, con sede in Valenza (Alessandria) e stabilimento di Valenza (Alessandria):

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.n.c. Calzaturificio Eva di E. Accatino & Figli*, con sede in Valenza (Alessandria) e stabilimento di Valenza (Alessandria):

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 3 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Omef*, con sede in Luserna San Giovanni (Torino), stabilimento di Luserna San Giovanni (Torino):

periodo: dal 18 gennaio 1988 al 17 luglio 1988;
causale: fallimento in data 15 luglio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 16 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.r.l. Sogecar*, con sede in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), stabilimento di Borgo San Dalmazzo (Cuneo):

periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 22 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Saval*, con sede in Piossasco (Torino), stabilimento di Piossasco (Torino):

periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 2 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Nalin materie plastiche*, con sede in Torino, stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 1° dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Veneta mineraria già Miniera di Fragné*, con sede in Milano, stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria):

periodo: dal 10 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988: dall'8 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Mobelhaus* di Boretto (Reggio Emilia):

periodo: dal 7 dicembre 1987 al 5 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Lombardini fabbrica italiana motori* (Gruppo Lombardini), con sede in Reggio Emilia e stabilimenti di Pieve Modolena (Reggio Emilia) e Albinea (Reggio Emilia):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 15 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Arredamenti 2000* di Zola Predosa (Bologna), fallita il 21 febbraio 1986:

periodo: dal 21 settembre 1987 al 20 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 21 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Ceramica S. Antonio*, con sede in Corredolo di Toano (Reggio Emilia) e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia), fallita il 16 ottobre 1985:

periodo: dal 28 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Salvarani*, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti in Baganzola (Parma) e Basilicanova (Parma):

periodo: dal 29 novembre 1987 al 28 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1981: 4 maggio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 143/85 e successive proroghe.

6) *Soc. cooperativa Consorzio pescatori di Goro a r.l.*, con sede in Goro (Ferrara):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Silex* di Massafiscaglia (Ferrara), fallita il 12 febbraio 1986:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Silex* di Massafiscaglia (Ferrara), fallita il 12 febbraio 1986:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.p.a. Ferriani* di S. Agostino (Ferrara), fallita l'11 dicembre 1985:

periodo: dal 7 settembre 1987 al 10 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 6 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Lombardi* di Tresigallo (Ferrara), fallita il 7 giugno 1985:

periodo: dal 13 luglio 1987 al 10 gennaio 1988;
causale: crisi - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 13 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Superbox* (gruppo Metalbox), con sede in Parma e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: no.

12) *S.p.a. Acma* di Bologna:

periodo: dall'11 gennaio 1988 al 10 luglio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 13 luglio 1987;
pagamento diretto: no.

13) *S.r.l. Art Line* di Sant'Agostino (Ferrara), fallita il 5 luglio 1985:

periodo: dall'11 maggio 1987 all'8 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. Art Line* di Sant'Agostino (Ferrara), fallita il 5 luglio 1985:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.r.l. Ceramica Nuova Impero Gres*, con sede in Modena e stabilimento di Casalgrande (Reggio Emilia):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 3 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 3 marzo 1986: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Calzaturificio Nobel* di Bagno di Romagna (Forlì):

periodo: dal 7 settembre 1987 al 6 marzo 1988;
causale: riorganizzazione - CIPI 4 novembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: no.

17) *S.n.c. Baby Look* di Parma:

periodo: dal 9 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 13 maggio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Pastificio Braibanti di Pizzetti & C.*, con sede in Parma:

periodo: dal 29 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Valdevit Giovanni & Verganti ing. Giancarlo* di Modena:

periodo: dal 30 novembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rheem Safim* ora *Van Leer Safim*, unità di Melzo (Milano):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 14 febbraio 1988;
causale: crisi - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Stabilimento industriale Singer* di Monza (Milano):

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. O.M.C.M.* di Corte de Frati (Cremona):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ives vetrocolor industria vetraria saronnese* di Origgio (Varese), che dal 30 ottobre 1987 è divenuta *S.p.a. A.V.I.R.*, unità di Origgio (Varese):

periodo: dal 2 maggio 1987 al 1° novembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ives vetrocolor industria vetraria saronnese* di Origgio (Varese), che dal 30 ottobre 1987 è divenuta *S.p.a. A.V.I.R.*, unità di Origgio (Varese):

periodo: dal 2 novembre 1987 al 31 gennaio 1988;
causale: ristrutturazione - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Tovaglieri meccanica*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Castellanza (Varese), fallita il 22 giugno 1984:

periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Tovaglieri meccanica*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Castellanza (Varese), fallita il 22 giugno 1984:

periodo: dal 23 dicembre 1985 al 22 giugno 1986;
causale: crisi - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. Tovaglieri meccanica*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Castellanza (Varese):

periodo: dal 23 giugno 1986 al 21 dicembre 1986;
causale: crisi - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

9) *S.r.l. Tricomez* di Mezzanino Po (Pavia), fallita il 9 luglio 1985:

periodo: dal 4 gennaio 1988 al 9 luglio 1988 (ultima concessione);
causale: crisi - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 9 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

10) *S.r.l. Isal Tessari* di Bovisio Masciago (Milano), fallita il 5 novembre 1985:

periodo: dal 9 novembre 1987 all'8 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 19 settembre 1985 (snellimento procedure);
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Max Meyer* (gruppo Maxfin) di Milano:

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 giugno 1985 e 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

12) *S.a.s. Tessitura G. Ballabio di Galvani e C.* di Villaguardia (Como), fallita il 4 agosto 1986:

periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.p.a. Clipper*, con sede in Milano e stabilimento in Carugo (Como):
periodo: dal 16 novembre 1987 al 15 maggio 1988;
causale: crisi - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 18 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Belleli*, con sede in Mantova e stabilimenti in Mantova, Taranto e cantiere porto molo ovest di Taranto:
periodo: dal 2 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: riorganizzazione - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1987: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Magrini Galileo*, uffici vendita di Milano, Napoli e Torino:
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Magrini Galileo*, unità produttive di Bergamo, Stezzano (Bergamo), Savona e Battaglia Terme (Padova):
periodo: dal 1° giugno 1987 al 29 novembre 1987;
causale: crisi - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 aprile 1983: dal 6 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Colorificio Valtramiglia*, sede in Nova Milanese (Milano) e stabilimenti in San Vittore di Colognola ai Colli (Verona) e Nova Milanese (Milano):
periodo: dal 14 luglio 1986 all'11 gennaio 1987;
causale: crisi - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 13 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

18) *Gruppo Cascami:*
1) Cascami filatura delle Venezie S.r.l., unità di Tarcento (Udine), Zugliano (Vicenza), Vigevano (Pavia) e Milano;
2) Cascami filatura di Jesi S.r.l., unità di Jesi (Ancona);
3) Nuova filatura Cascami Vigevano S.r.l., unità di Vigevano (Pavia):
periodo: dal 22 dicembre 1986 al 21 giugno 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 22 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quelli del 4 gennaio 1988, n. 9645.

19) *Gruppo Cascami:*
1) Cascami filatura delle Venezie S.r.l., unità di Tarcento (Udine), Zugliano (Vicenza), Vigevano (Pavia) e Milano;
2) Cascami filatura di Jesi S.r.l., unità di Jesi (Ancona);
3) Nuova filatura Cascami Vigevano S.r.l., unità di Vigevano (Pavia):
periodo: dal 22 giugno 1987 al 20 dicembre 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 22 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale sostituisce ed annulla quello del 1° marzo 1988, n. 9739.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A2055

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 3 maggio 1988, n. 13/2-967, il decreto prefettizio 15 giugno 1931, n. 134 K, con il quale il cognome del signor Giusto Kappel, nato a Pola il 2 novembre 1895, venne ridotto nella forma italiana di «Cappello», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Teja ed al figlio Arduino, è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 27 aprile 1988, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Arduino Cappello di Giusto, nato a Trieste il 2 agosto 1922, residente a Gorizia, via del Collio n. 26, il cui cognome è restituito, pertanto, alla forma originaria di «Kappel», con estensione alla moglie Amelia Morpurgo, nata a Trieste il 12 gennaio 1947 ed ai figli Marco, nato a Gorizia il 3 dicembre 1977 e Stefano, nato a Gorizia il 20 agosto 1980.

Il sindaco di Gorizia è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

88A2075

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221